

ALLEGATO "I"

CONDIZIONI DA RISPETTARE

relative alla Determinazione n. _____ del _____

Gestore : "Azienda Recupero Ecologico Ambientale 58 S.r.l." ("A.R.E.A. 58 S.r.l.")
C.F. e P.IVA : C.F.05521460583 e P.IVA 01409061007
Sede Legale e Operativa: Località "Prato della Corte", via della Mola Saracena snc, Comune di Fiano Romano (RM), Piazza della Croce Rossa, n.1 – 00161 Roma
Scadenza : 10 (dieci) anni

LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi è localizzato in Località "Prato della Corte", via della Mola Saracena snc, Comune di Fiano Romano (RM), su terreno identificato al N.C.E.U. al Foglio n. 37, Particelle 191 e 198.

A. ELENCO CODICI CER AMMESSI ALL'IMPIANTO

La Società è **autorizzata** a ricevere in ingresso all'impianto i rifiuti di cui all'elenco contenuto nel sub Allegato_1 al presente documento.

B. AREE DI STOCCAGGIO

I rifiuti, ammessi all'impianto, sono disposti secondo la planimetria di cui al suballegato_2 al presente documento.

C. CAPACITA'

La Società è **autorizzata** a ricevere annualmente una quantità complessiva di rifiuti pari a **10.722 tonnellate**, di cui un massimo di **3.466 t** di rifiuti pericolosi e una corrispondente quantità minima di 7.256 t (10.722-3.466), tenuto conto che la quantità annuale dei rifiuti non pericolosi varia in funzione della quantità dei rifiuti pericolosi in ingresso;

L'operazione **R12** è **autorizzata** per 10.722 tonnellate/anno, di cui fino a 3466 tonnellate sui rifiuti pericolosi:

Capacità totale autorizzata (R12):	10.722 ton/anno
Rifiuti pericolosi	fino a un massimo di 3466 tonnellate/anno
Rifiuti non pericolosi	minimo 7256 ton/anno
Stoccaggio istantaneo R13, D15 (D14, D13)	1.500 ton
Stoccaggio istantaneo rifiuti pericolosi	fino a un massimo di 750 ton (di cui 250 t in R13)
Stoccaggio istantaneo rifiuti non pericolosi	minimo 750 ton
Operazione autorizzata R12:	10.722 ton/anno
Rifiuti pericolosi	fino a un massimo di 3466 ton/anno
Rifiuti non pericolosi	minimo 7.256 ton/anno

Lo stoccaggio istantaneo (operazioni R13/D15/D14/D13) autorizzato è di **1.500 tonnellate di rifiuti**, di cui fino a un massimo di 750 t di rifiuti pericolosi e una corrispondente quantità minima di 750 t (1.500-750),

tenuto conto che lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non pericolosi varia in funzione di quello dei rifiuti pericolosi, articolati come segue:

operazione	Rifiuti pericolosi (ton)	Rifiuti non pericolosi (ton)
R13	250	250
D15 (D14, D13)	500	500
R12	3.466	7.256

D. OPERAZIONI AUTORIZZATE

La Società è **autorizzata** alle operazioni riportate nella seguente Tabella:

R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
R12 (*)	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D13 (**)	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

(*) In mancanza di altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Tale operazione dovrà essere condotta sempre nel rispetto delle normative ambientali vigenti ed in conformità all'autorizzazione vigente.

(**) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12,

Per ogni singolo codice CER, sono autorizzate una o più operazioni tra quelle autorizzate (indicate nella succitata tabella_02), secondo quanto riportato in suballegato_01.

F. PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

Nello svolgimento dell'attività in autorizzazione la Società dovrà, in particolare, avere cura di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. svolgere la propria attività nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria vigente, avendo cura di salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori, l'ambiente, la flora e la fauna;
2. dotare i lavoratori operanti nell'impianto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e garantire tutte le condizioni necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81 del 9 aprile 2008, Attuazione dell'art 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 106;
3. dotare la superficie del settore di conferimento di sistemi di impermeabilità e raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. nell'area di stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute efficienti tutte le opere provvisorie e definitive già realizzate, atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di

deflusso, la protezione delle falde acquifere e dei suoli da agenti tossici ed inquinanti; in particolare le pavimentazioni devono seguire a mantenere le caratteristiche e gli accorgimenti che garantiscono la loro impermeabilità a qualsiasi eventuale sversamento accidentale, garantendo il mantenimento costante del loro buono stato di conservazione, al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;

5. mantenere in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione e uso predisposti dalla ditta Società fornitrice;
6. accettare i rifiuti solo previa acquisizione da parte del titolare dell'impianto di produzione della caratterizzazione dello stesso, da compiersi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in particolare, per quanto attiene agli AEE, dovrà acquisire informazioni dettagliate sul contenuto di sostanze pericolose, nonché sul punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE; tali informazioni dovranno essere disponibili al momento delle verifiche di ARPA Lazio;
7. caratterizzare il rifiuto in uscita secondo quanto previsto dall'Allegato D al 152/06 e dal DM 27/09/2010 come modificato con il con il D.M. dell'ambiente 24 giugno 2015, con particolare riferimento all'art. 2 e allegato 1 dello stesso DM, rubricati come "caratterizzazione di base" ed ancor più in particolare con particolare riferimento alla lettera k del punto 2 del medesimo Allegato 1, qualora si scelga di destinare il rifiuto alla filiera dello smaltimento;
8. gestire i rifiuti normalmente destinati a recupero (es. oli esausti) in maniera separata dal medesimo rifiuto "recuperabile", fermo restando che questa deve costituire una situazione sporadica e documentata;
9. predisporre una relazione ovvero un diagramma di flusso che spieghi la gestione dei rifiuti, con esplicitazione della effettiva attività svolta nel caso D13 e R12;
10. gestire le eventuali operazioni di raggruppamento previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Tecnico responsabile dell'impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 (relativamente alla gestione degli impianti di stoccaggio) e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il raggruppamento non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti nel rispetto dell'art. 187 del D.lgs. 152/06";
11. adottare, durante le operazioni di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo di ordine igienico sanitario, ambientale, ed al propagarsi di cattivi odori; lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire all'interno degli spazi richiamati nell'elaborato grafico, distinguendo opportunamente quelli contenenti sostanze pericolose, da quelle contenenti sostanze non pericolose. La Società non potrà ricevere presso l'impianto contenitori maleodoranti o non integri ovvero privi di etichetta o per i quali non risulti certo il contenuto originario;
12. nello svolgimento dell'attività, la Società A.R.E.A. 58 S.r.l. dovrà avere cura di stoccare i rifiuti presso le aree individuate in planimetria; in particolare, lo stoccaggio dovrà avvenire in modo ordinato e tale da garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto di ogni forma di sicurezza per persone e cose, oltre che il passaggio per consentire la verifica da parte dei soggetti incaricati dagli enti di controllo;
13. distinguere le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
14. distinguere il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
15. collocare i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

16. effettuare lo stoccaggio dei fusti o cisternette all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i tre piani;
17. raggruppare i contenitori per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
18. stoccare i rifiuti da recuperare separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti;
19. realizzare lo stoccaggio dei rifiuti in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
20. gestire i rifiuti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 ritenendo, dunque, prioritaria l'operazione di recupero; in particolare per i rifiuti da imballaggio classificati con il capitolo "15" attenersi a quanto disposto dall'art. 226 del D.Lgs. 152/06; la destinazione di tali rifiuti in uscita dall'impianto dovrà essere comunicata con cadenza semestrale alla Regione;
21. gestire i RAEE afferenti a qualsiasi capitolo di cui l'elenco in appendice I, in conformità al D.lgs. 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"; a tal riguardo, all'interno dell'impianto dovrà essere sempre presente un rivelatore portatile di radiattività;
22. gestire i rifiuti pericolosi in conformità alle "norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti pericolosi" e "norme tecniche generali per gli impianti di messa in riserva dei rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. 161/2002;
23. gestire i rifiuti sanitari in conformità al DPR 15 luglio 2003, n. 254 *"regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*;
24. gestire le batterie, pile e accumulatori in genere, afferenti a qualsiasi capitolo di cui l'elenco in appendice I in conformità al D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
25. gestire tra gli oli usati minerali autorizzati, almeno quelli con CER 13.02.08* e 13.08.02*, solo con il mantenimento dell'iscrizione al C.O.O.U. (Consorzio Obbligatorio Olio Usati), da documentare a semplice richiesta da parte degli organi di controllo; tale iscrizione può essere omessa solo nel caso che detti codici non vengano gestiti;
26. gestire l'olio usato vegetale, individuato dal codice CER 20 01 25, solo con il mantenimento dell'iscrizione al C.O.N.O.E. (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti), da documentare a semplice richiesta da parte degli organi di controllo; tale iscrizione può essere omessa solo nel caso che detto codice non venga gestito;
27. gestire il codice 17 06 05* "materiali da costruzione contenenti amianto" esclusivamente con l'operazione D15 o R13 al fine del successivo trasporto ad impianti di destinazione finale. Tali rifiuti potranno essere gestiti dalla Società solo se provenienti da un piano di bonifica redatto in conformità al D.lgs. 29 luglio 2004, n. 248, che preveda espressamente un piano di lavoro che contempli il deposito temporaneo e/o lo stoccaggio. Tale documentazione dovrà essere conservata dalla Società per almeno 5 anni dalla ricezione del carico;
28. dotare l'impianto di segnaletica orizzontale e verticale al fine di consentire il corretto transito dei veicoli all'interno delle aree di impianto;

29. organizzare il settore della messa in riserva in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal decreto 161/02 (all'allegato 1, suballegato 1) ed opportunamente separate;
30. contrassegnare dette aree con tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico, e, come previsto dalla legge sull'etichettatura, le caratteristiche di pericolosità delle sostanze in stoccaggio ed in trattamento, gli adempimenti in caso di primo soccorso;
31. stoccare i rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, in modo che non possano venire a contatto tra loro;
32. effettuare la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
33. adottare tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere utilizzato idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
34. esercire l'impianto nel suo complesso cercando di evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;
35. procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dalle aree di transito e comuni all'impianto al di fuori delle aree di stoccaggio;
36. prevedere la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio, deve essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose;
37. procedere, alla conclusione di ogni giornata lavorativa, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dalle aree di transito e comuni all'impianto al di fuori delle aree di stoccaggio;
38. la Società non può svolgere alcuna operazione di recupero che comporta *“la cessazione della qualifica di rifiuto”*, in quanto è autorizzata a svolgere solo operazioni di recupero R13 e R12;
39. l'autorizzazione di ulteriori attività presso l'impianto, dovrà acquisire preventivamente il nulla osta dell'Amministrazione regionale;
40. consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
41. i dati del monitoraggio delle acque sotterranee entro il 31 gennaio di ciascun anno dovranno essere trasmessi ad ARPA Lazio sezione di Roma (per gli aspetti qualitativi) e all'Area regionale competente in materia di rilevamento e trasmissione dei dati idrometeorologici e mareografici regionali, secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa (attualmente la competenza è in carico all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area “Prevenzione, Pianificazione e Previsione - Centro Funzionale Regionale”) (per gli aspetti quantitativi);
42. garantire la manutenzione del manufatto fuori terra, del sistema di chiusura a tenuta stagna e della piattaforma cementata, realizzati intorno al bocca dei pozzi e dei piezometri presenti all'interno

dell'impianto, a loro protezione, in considerazione della loro intrinseca pericolosità come via preferenziale di contaminazione della falda;

43. mantenere pozzi spia, a monte e a valle rispetto alla direzione di scorrimento della falda, ai sensi del DGR 222 del 25/03/2005 per il monitoraggio delle acque profonde;
44. mantenere accessibile il pozzetto di campionamento a monte dello scarico delle acque depurate, permettendo l'accesso a tutti gli organi di controllo (A.S.I., A.R.P.A., N.O.E. ecc.);
45. sottoporre l'unità di pesa degli automezzi alle prove di taratura nel rispetto di quanto richiamato in materia dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
46. limitare l'impatto acustico derivante dall'esercizio dell'impianto che non dovrà superare i limiti previsti dalla normativa vigente;
47. non apportare modifiche all'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
48. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
49. mantenere l'autorizzazione per l'uso delle specifiche infrastrutture consortili in carico al Consorzio Prato della Corte, nel Comune di Fiano Romano;
50. ottenere preventivamente dalla Autorità regionale il relativo N.O., qualora s'intenda avviare nell'impianto nuove operazioni di gestione dei rifiuti in regime C.d. semplificato, ai sensi dell'art. 214, D.lgs. n. 152/06;
51. comunicare, qualora ciò avvenga, entro trenta giorni, alla Regione la variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, di modifica del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno, la Società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;

Ferme restando le altre sanzioni previste dalla Legge, il mancato adempimento alle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 210 comma 4 del D.Lgs. 152/06;

L'adempimento delle prescrizioni sopra riportate non esonera la Società dal rispetto delle normative vigenti regolanti le attività autorizzate anche se non puntualmente richiamate nel presente provvedimento;

Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti.

MODALITÀ DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

52. La Società dovrà comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti e dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
53. la Società, al termine dell'attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento e procedere alla messa in sicurezza e ripristino del sito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

54. ai fini dei successivi adempimenti, la Società dovrà dare comunicazione alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio e alla competente Amministrazione di Città Metropolitana di Roma Capitale dell'avvenuta messa in sicurezza del sito;
55. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, la Società è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

IL DIRETTORE REGIONALE

(ing. Flaminia Tosini)